

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Data Stampa 0006901 Data Stampa 0006901

Transizione 4.0
Il credito sblocca
lo scorrimento
Compensate
due quote su tre

Marco Belardi
—a pag. 16

Crediti 4.0, lista dei beneficiari all'Agenzia all'inizio di ogni mese

Agevolazioni

Con lo sblocco dei fondi le imprese hanno 30 giorni per rispondere alla Pec del Gse

La compensazione 2026 riguarda i due terzi del bonus nel cassetto fiscale

Marco Belardi

Le imprese che stanno perfezionando la procedura di scorrimento della lista d'attesa del credito d'imposta Transizione 4.0 sono davanti a una domanda operativa: il credito che arriva nel cassetto fiscale nel 2026, per un investimento interconnesso entro il 31 dicembre 2025, è utilizzabile solo per il primo terzo o per due terzi?

La risposta è due terzi: la quota riferita al 2025 non si perde, si riporta in avanti e si somma a quella del 2026.

Le norme

Il fondamento è il comma 1059 dell'articolo 1 della legge 178/2020: il credito è utilizzabile solo in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni materiali 4.0 del comma 1057-bis. Per un bene interconnesso e perfezionato entro il 31 dicembre 2025, il

triennio è quindi 2025-2027.

L'iter di prenotazione introdotto dalla legge 207/2024 (Bilancio 2025), commi 445-448) e attuato dal decreto direttoriale 15 maggio 2025 incide sulla fruibilità del credito, non sulla sua decorrenza: il diritto matura con l'interconnessione, l'utilizzo resta sospeso fino al perfezionamento degli adempimenti.

Le circolari

Due le conferme di prassi. Le FAQ dell'agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 precisano che l'anno di riferimento del modello F24 coincide sempre con l'anno di completamento dell'investimento comunicato al Gse: per gli investimenti iniziati e completati nel 2025 la fruizione è espressamente indicata nelle annualità 2025, 2026 e 2027, con codice tributo 7077 (risoluzione 41/E/2025) e anno di riferimento 2025.

Solo per gli investimenti completati nel 2026, prenotati entro il 31 dicembre 2025, il triennio slitta al 2026-2028.

In generale, la circolare 9/E/2021 (§ 5.2) ha chiarito che la quota annuale non utilizzata è riportabile in avanti senza limiti temporali, in aggiunta alle quote successive.

Come procedere

Per le imprese raggiunte dalla Pec di nuova disponibilità la sequenza è definita: comunicazione preventiva entro 30 giorni dal ricevimento, completamento entro il 15 settembre 2026, termine esteso alle posizioni in scorrimento dal decreto di-

rettoriale 31 luglio 2026.

Il Mimit trasmette all'agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco dei beneficiari ammessi nel mese precedente; la compensazione è ammessa dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione, con F24 presentato solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia, pena il rifiuto del versamento. Il credito fruibile è il minore tra i valori comunicati nelle diverse fasi.

Un esempio: credito di 90.000 euro su bene interconnesso a novembre 2025, completamente trasmesso a settembre 2026. Da ottobre 2026 l'impresa può compensare fino a 60.000 euro (quote 2025 e 2026, codice 7077, anno di riferimento 2025); i restanti 30.000 euro dal 1° gennaio 2027. Nessuna istanza è richiesta per il riporto della quota 2025: il controllo automatizzato sull'F24 confronta gli utilizzi con l'importo complessivo trasmesso dal Mimit, non con la singola quota annuale. Resta l'indicazione del credito nel quadro RU della dichiarazione relativa al 2025 e ai periodi successivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

